

REGOLAMENTO COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

ART. 1 Scopi

E' costituito nell'ambito di Confindustria Toscana Centro e Costa il Comitato Piccola Industria, previsto dall'art. 19 dello Statuto, con lo scopo di tutelare e contribuire al progresso delle piccole industrie quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza, di promuoverne lo sviluppo economico e sociale del territorio, e di favorire l'aggregazione associativa.

ART. 2 Attività

Il Comitato attua gli scopi di cui al precedente articolo svolgendo le seguenti attività in linea con gli indirizzi generali dell'Associazione:

- a) partecipa con le proprie rappresentanze alla formazione ed alla gestione della politica generale di Confindustria Toscana Centro e Costa in ogni momento ed a tutti i livelli;
- b) esamina specificamente i problemi delle piccole industrie, avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti in collegamento con la base associativa;
- c) elabora idonee soluzioni finalizzate alla crescita e allo sviluppo delle piccole industrie e ne promuove la pratica realizzazione;
- d) programma ed attua iniziative dirette ad attirare l'attenzione sui problemi, gli obiettivi ed il ruolo della Piccola Industria da parte della pubblica opinione e delle istituzioni del territorio.

ART. 3 Definizione e requisiti per accesso alle cariche

Si considerano appartenenti a Piccola Industria, nei termini di cui all'art. 19 dello Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa, le piccole imprese che occupano fino a 49 dipendenti.

Costituisce requisito generale per l'accesso al Comitato la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e della Carta dei valori associativi

Per l'accesso alle cariche della Piccola Industria, i requisiti dimensionali previsti dal presente articolo devono sussistere al momento dell'elezione, è inoltre richiesta la regolarità del pagamento del contributo associativo.

Inoltre, per l'accesso alla carica di Presidente e di Vice Presidente è richiesto, laddove applicabile, il requisito del doppio inquadramento dell'impresa. Per la definizione del requisito di doppio inquadramento si rimanda a quanto previsto dallo Statuto dal

Regolamento di attuazione dello Statuto.

ART. 4 Organi

Gli Organi di Piccola Industria sono:

- il Comitato;
- il Presidente;
- Vice Presidenti, compreso il Vicario.

In conformità alle disposizioni generali contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto e nelle Norme transitorie per tutti gli organi e le articolazioni dell'Associazione, anche per gli organi della Piccola Industria sarà rispettato il criterio di ripartizione dei seggi nella misura del 70% in rappresentanza della Delegazione di Firenze e del 30% in rappresentanza complessivamente delle Delegazioni di Livorno e di Massa Carrara. La composizione dovrà quindi rappresentare le tre delegazioni provinciali e, auspicabilmente, terrà conto del criterio di rotazione nelle cariche di vertice.

ART. 5 Comitato

Il Comitato è composto dai delegati di ogni Sezione merceologica e di ciascun Presidio Territoriale, ognuna può individuarne un massimo di due, come previsto dall'art 19 dello Statuto. I componenti del Comitato possono essere integrati da massimo due delegati di ciascuna Delegazione Territoriale laddove nella stessa non siano costituiti i Presidi territoriali.

I componenti del Comitato devono essere titolari di imprese, o soci, o legali rappresentanti di imprese, purché abbiano responsabilità di gestione delle imprese stesse.

ART. 6 Riunioni e convocazioni del Comitato

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è convocato dal Presidente di Piccola Industria.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data della riunione; in caso di comprovata urgenza, il termine può essere ridotto a cinque giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il Past President del Comitato, purché ancora socio dell'Associazione.

Il Presidente può invitare, anche in modo continuativo e senza diritto di voto, un rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori.

Le riunioni sono valide quando è presente almeno un terzo più uno dei suoi componenti.

I componenti impossibilitati a prendere parte alle riunioni possono partecipare mediante videoconferenze e/o teleconferenza, ad esclusione delle riunioni che prevedono votazioni a scrutinio segreto, non è prevista delega a colleghi componenti del comitato.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza, la metà più uno di voti dei presenti.

Ogni componente ha un solo voto. Le votazioni vengono espresse, di norma, in forma palese a meno che il Comitato a maggioranza dei presenti decida per altre forme di votazione. Per le deliberazioni in forma palese in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto e in caso di parità, si provvede a nuova votazione in altra data entro i 15 giorni successivi. Se alla seconda votazione permane la parità di voti, si procede al sorteggio.

ART. 7 Attribuzioni del Comitato

Spetta al Comitato:

- eleggere nel proprio ambito il Presidente e i Vicepresidenti, fra cui il Vice Presidente Vicario appartenente a una Delegazione diversa da quella da cui proviene il Presidente;
- eleggere nel proprio ambito i rappresentanti della Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa;
- deliberare su eventuali modifiche del Regolamento Piccola Industria, che dovranno in ogni caso essere approvate dal Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa;
- ricevere aggiornamenti sui progetti, attività, iniziative e approvazione delle linee guida del Presidente.

ART. 8 durata cariche

I componenti elettivi del Comitato possono durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Tuttavia, è ammessa anche la possibilità di una ulteriore rielezione, a condizione che sia trascorso almeno un quadriennio di vacatio rispetto all'incarico precedentemente ricoperto.

ART. 9 Presidente

Il Presidente, eletto dal Comitato nel proprio ambito, dura in carica quattro anni.

Il Presidente Piccola Industria è di diritto Vice Presidente componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana Centro e Costa, e potrà essere rieletto trascorsi almeno due mandati consecutivi di pari durata.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Comitato;
- b) vigila sull'andamento e lo sviluppo del Comitato, curando anche che gli organi dell'Associazione vengano tempestivamente interessati alle iniziative, problemi e decisioni riguardanti il settore Piccola Industria;

c) si attiva per assicurare l'opportuno collegamento delle attività del Comitato con le iniziative delle Sezioni merceologiche e dei Presidi territoriali;

d) rappresenta il Comitato sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, ma per specifiche rappresentanze può delegare altri membri del Comitato;

In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente vicario o, in sua mancanza, dal Vicepresidente più anziano di età.

In caso di cessazione anticipata del mandato, per dimissioni o impedimento definitivo, il Vicepresidente vicario o, in sua mancanza, il Vicepresidente più anziano di età, avvia entro i sessanta giorni successivi la procedura per le elezioni del nuovo Presidente. Il Presidente così eletto resta in carica fino al termine del mandato previsto per il suo predecessore.

ART. 10 Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Rappresentanti COGE

Almeno 60 giorni prima della scadenza del Presidente, il Comitato Piccola Industria nomina una commissione elettorale composta da tre membri esterni al Comitato che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, scelti in una lista di almeno cinque soggetti proposta dal Presidente in carica.

La Commissione elettorale avrà il compito di:

- ricevere le candidature per la carica di Presidente ed accertare i requisiti dei candidati;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Possono candidarsi alla carica di Presidente i componenti che dispongano del consenso scritto di almeno il 1/4 dei membri del Comitato. Ogni componente può sottoscrivere una sola candidatura. La candidatura dovrà pervenire alla Commissione elettorale almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.

Il Presidente viene eletto tra i membri del Comitato a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti dei presenti alla riunione.

La riunione è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti del Comitato. Entro 30 giorni dalla data della sua elezione, il Presidente propone alla votazione del Comitato fino a due Vice Presidenti, compreso il Vice Presidente Vicario appartenente ad una Delegazione diversa da quella di provenienza del Presidente, i rappresentanti del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa previsti dall'art 11 dello Statuto.

ART. 11 Segreteria

Nell'ambito degli uffici dell'Associazione è costituita una apposita Segreteria del Comitato per la Piccola Industria per l'assistenza del medesimo.

Il segretario assiste alle riunioni del Comitato.

ART. 12 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa.

Approvato dal Comitato PI il 26.09.24
Approvato dal Consiglio Generale il 17.10.24